SCHEMA

di ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, L. N. 241/1990

TRA

LA REGIONE DEL VENETO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA ED ANALISI SULL'ATTUAZIONE DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TEMA DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO

	IKA	
La Regione Veneto, con sede in	, codice fiscale	, rappresentata dal
, nato ailil	, domiciliato per la carica in _	, il quale
interviene al presente atto non per sé, ma in no		
qualità diPresidente della Giunta regionale,	in esecuzione della deliberazion	ne della Giunta regionale n.
del;		
	_	
	E	
I/I I a la constant de alla Charalla di Dandarra a Dispositiva anti	and District and Editor Sections	
L'Università degli Studi di Padova – Dipartiment		
legale in, Codice Fiscale _	, P.I	, rappresentato dal
Prof nato a il	, nella sua qualità di Diret	ttore del,
autorizzato alla stipula del presente att	to con delibera del Consig	glio di Dipartimento del
;		

CONSIDERATO CHE

- in virtù di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), a tenore del quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" attribuendo valenza generale agli accordi per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;
- sia la Regione Veneto (di seguito "Regione"), sia l'Università degli Studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico internazionale e comunitario (di seguito "Università" o "Dipartimento") sono amministrazioni pubbliche e pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto dal citato articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la Regione e il Dipartimento intendono procedere alla stipulazione di un accordo al fine di attuare una cooperazione finalizzata al perseguimento di obiettivi comuni;





- l'attività da svolgere è priva di carattere imprenditoriale ed è strettamente connessa a garantire il perseguimento di finalità pubbliche di comune interesse, in un ambito estraneo a prestazioni riconducibili all'appalto di servizi reperibili sul mercato da operatori economici;

PREMESSO CHE

- si riscontrano ancora notevoli ritardi nell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione;
- l'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*) ha sostituito l'art. 116 della Costituzione, prevedendo, al terzo comma, che possono essere attribuite alle Regioni ordinarie "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", individuando, altresì, le materie nelle quali tali Regioni possono avanzare la richiesta di autonomia differenziata;
- la Regione del Veneto è da tempo impegnata nel percorso di attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e dell'art. 116, terzo comma, Cost., dapprima con l'approvazione della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 recante "Referendum consultivo sulla autonomia del Veneto", giudicata conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2015 in ordine allo svolgimento del referendum consultivo di impulso all'attivazione del procedimento; quindi con la celebrazione, il 22 ottobre 2017, del referendum consultivo che ha visto esprimersi a favore dell'iniziativa oltre 2.273.000 elettori (per una percentuale del 98,1% dei votanti che si sono recati alle urne, a loro volta pari al 57,2% degli aventi diritto); infine, a seguito dell'esito del suddetto referendum, con l'avvio, in data 1 dicembre 2017, del negoziato con lo Stato;
- in considerazione del carattere innovativo e della particolare complessità del percorso in questione, con l'articolo 18 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, è stato istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata (di seguito "Osservatorio"), con lo scopo di elaborare studi rivolti all'attuazione dei precetti costituzionali, nonché di promuovere la diffusione di una cultura dell'autonomia e della responsabilità nella gestione della cosa pubblica; Osservatorio dotato di un Comitato Scientifico, composto tra l'altro da docenti universitari in materie giuridiche ed economiche in rappresentanza degli Atenei di Padova, Udine, Trento e Venezia;
- che, in parallelo e *a latere* dell'attività dell'Osservatorio, risulta più in generale opportuno per la Regione ampliare le possibilità di disporre di contributi qualificati di indiscusso tenore scientifico nei settori giuridico, economico, sociale, finanziario e fiscale, che l'Università di Padova, nell'ambito delle proprie finalità e compiti istituzionali, con piena autonomia scientifica e didattica, ha già elaborato o ritiene di implementare o sviluppare *ex novo*, anche mediante l'istituzione di specifiche borse di studio e/o programmi di ricerca che la Regione è interessata a promuovere per incentivare le attività di studio, ricerca, analisi e valutazione nel campo degli studi dei percorsi autonomistici, del federalismo fiscale e del regionalismo differenziato funzionali all'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione;
- l'Università di Padova, avendo tra gli scopi istituzionali quello di promuovere e organizzare "l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza", favorendo "il trasferimento delle conoscenze sul territorio" ai sensi dell'art. 1 dello Statuto di autonomia, conduce ricerche specialistiche nei campi del diritto, dell'economia e delle scienze politiche e con l'area di ricerca afferente il Dipartimento di Diritto Pubblico internazionale e comunitario dedica specifici approfondimenti ai profili di diritto costituzionale, anche con riferimento all'assetto ed ai rapporti tra lo Stato e le Regioni, nel quadro della non ancora compiuta attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione;
- il presente atto viene sottoscritto per disciplinare i rapporti tra la Regione Veneto e Università degli Studi di Padova Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario di seguito anche "Parti" finalizzati alla buona riuscita delle attività condivise.





TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse e allegati

- 1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
- 2. Costituisce altresì parte integrante del presente Accordo l'allegato di cui all'articolo 3, comma 1, denominato "Progetto attuativo", i cui contenuti, come definiti in occasione della sottoscrizione del presente Accordo, potranno essere aggiornati nel tempo per il perseguimento del comune interesse pubblico di cui all'articolo 2, mediante condivisione delle Parti senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo, qualora le modifiche rientrino nei limiti di spesa già previsti.
- 3. Nel caso in cui le Parti condividano la necessità di prevedere modifiche ed aggiornamenti comportanti il superamento dei limiti di spesa determinati nel Progetto stesso, le Parti procederanno mediante la sottoscrizione di un nuovo Accordo, integrativo del presente.

Art. 2 Oggetto

- 1. La Regione e l'Università concordano di realizzare congiuntamente, nel contesto delle rispettive competenze istituzionali, le attività indicate nell'articolo 3, di comune interesse delle Parti.
- 2. Le attività oggetto del presente Accordo sono di interesse della Regione per la realizzazione dell'obiettivo strategico dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e sono nello specifico finalizzate a fornire all'Amministrazione regionale ed alle sue strutture di supporto elementi utili ad uno sviluppo proficuo e ineccepibile del negoziato con il Governo e delle relazioni con le Istituzioni statali nel loro complesso.
- 3. Le attività oggetto del presente Accordo sono di interesse dell'Università per lo sviluppo e l'implementazione delle attività di ricerca nel campo del diritto costituzionale e, più in generale, delle discipline giuspubblicistiche, da dedicare a specifici approfondimenti relativamente ai profili di regolamentazione giuridica e alle connesse dinamiche economiche attinenti i percorsi autonomistici in genere e del regionalismo differenziato in particolare.
- 4. Le Parti sono altresì interessate allo sviluppo di forme più strutturate di collaborazione che potranno essere realizzate in un momento successivo al compimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 3 Descrizione delle attività

- 1. La collaborazione tra le Parti avrà ad oggetto le attività quali dettagliatamente illustrate nell'allegato Progetto attuativo che conterrà altresì la specificazione di modalità, tempi di esecuzione e relativi oneri finanziari, secondo quanto previsto nel presente Accordo.
- 2. Le attività di studio e ricerca comprenderanno, nell'ambito di una previa analisi giuridica del contesto normativo e giurisprudenziale, con particolare riguardo agli orientamenti più significativi della Corte costituzionale, una analisi del dibattito dottrinale in ordine all'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, anche a seguito delle prime iniziative regionali per l'attuazione dell'articolo 116, terzo





comma, Cost. e dei principali indirizzi emersi in merito al procedimento legislativo ed amministrativo da seguire.

- 3. In particolare, saranno approfonditi i seguenti temi: a) il contesto complessivo delle autonomie territoriali e i perduranti limiti nell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione; b) l'assetto del riparto di competenze; c) l'iter per giungere all'autonomia differenziata, con gli approfondimenti necessari ad assicurare il dovuto equilibrio tra la salvaguardia delle prerogative del Parlamento e la natura pattizia del percorso delineato dalla disposizione costituzionale; d) le funzioni, i contenuti e i limiti dell'eventuale leggequadro che delinei principi e regole comuni per tutte le Regioni che intendono chiedere l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.
- 4. L'attività di studio e ricerca potrà articolarsi in fasi che, in un'ottica di massima collaborazione istituzionale e nel rispetto dei reciproci ruoli, prevedano momenti intermedi di verifica, dialogo e confronto tra le Parti sull'andamento del lavoro.
- 5. Nell'ambito della collaborazione, si conviene che Regione ed Università possano programmare e/o realizzare uno o più eventi pubblici, occasione di presentazione degli studi svolti nonché la stampa e diffusione dei risultati dei medesimi; il primo evento pubblico potrà consistere anche nell'organizzazione di un convegno da tenersi in una sede istituzionale nel mese di novembre 2021, in occasione del ventennale della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del titolo V della Costituzione.

Art. 4 - Impegni delle parti

- 1. Nell'ambito del presente Accordo il Dipartimento si impegna a:
- a) realizzare le attività previste dall'allegato "Progetto attuativo";
- b) mettere a disposizione tutti i dati e informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;
- c) diffondere i risultati della ricerca tramite uno o più eventi pubblici, secondo quanto precisato nel Progetto attuativo.
- 2. Nell'ambito della Convenzione in oggetto la Regione Veneto si impegna a:
- a) accogliere presso le proprie strutture il personale dell'Università per effettuare attività di ricerca concordata tra le parti in merito alle attività di studio e ricerca;
- b) mettere a disposizione tutti i dati e informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;
- c) supervisionare le attività svolte affinché il loro lavoro risulti fattivo per le attività di ricerca di comune interesse;
- d) contribuire alla presentazione della ricerca tramite uno o più eventi pubblici;
- e) versare annualmente al Dipartimento l'importo massimo di euro 40.000 (quarantamila), per le finalità e con le modalità precisate dal Progetto attuativo di cui all'art. 3. Tali risorse sono trasferite a copertura delle spese sostenute dal Dipartimento per le attività del Progetto e non si configurano pertanto come corrispettivo commerciale.

Art. 5 Decorrenza e durata

1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Le singole attività ivi contemplate si svolgeranno secondo le modalità e con la cadenza temporale indicate nel Progetto attuativo.





2. È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Art. 6 Oneri finanziari e modalità di erogazione

- 1. L'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, ivi compresa l'eventuale organizzazione dei convegni di cui all'articolo 3, comma 5, è suddiviso tra Università e Regione in relazione alle attività di rispettiva competenza.
- 2. L'oggetto dell'Accordo è strettamente connesso con le attività istituzionali svolte dalle Parti e pertanto l'onere finanziario di cui al comma precedente stante la condivisione di compiti e responsabilità, non è da configurarsi quale pagamento a titolo di corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari e non rientra nell'ambito degli appalti di servizi ma rappresenta una forma di compartecipazione alle spese sostenute.
- 3 La Regione procederà all'erogazione degli oneri finanziari a proprio carico, come quantificati all'art. 4, comma 2, lettera e), con accredito su apposito conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dall'Università all'indirizzo PEC che la Regione a tal fine indicherà, secondo le modalità indicate dal Progetto attuativo in relazione allo svolgimento delle attività ivi contemplate e relative spese con riferimento alle singole annualità, previa valutazione positiva, da parte della Regione, sulle attività svolte.
- 4. Il presente Accordo si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità sopra indicate.

Art. 7 Responsabile scientifico e referenti

- 1. Il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell'Università degli Studi di Padova designa il Prof., quale responsabile scientifico della ricerca, e il dott., quale referente amministrativo in qualità di Segretario amministrativo del Dipartimento.
- 2. La Regione designa come suo referente il/la dott., che assicura il collegamento operativo con l'Università anche mediante il supporto di Dirigenti e/o funzionari della Struttura.

Art. 8 Proprietà intellettuale e pubblicazione dei risultati

- 1. I risultati della ricerca e, comunque, quanto prodotto nell'ambito del presente Accordo di collaborazione, saranno di proprietà di entrambe le Parti che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.
- 2. La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte dell'Università o della Regione dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio nonché dare atto che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 9 Foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione oppure dall'applicazione del presente accordo. Le eventuali controversie che dovessero





insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

Art. 10 Registrazione in caso d'uso e imposta di bollo

1. Il presente atto viene redatto in unico originale, in formato digitale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, e verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente. Il presente atto è soggetto a imposta di bollo che è assolta dalla Regione/Università con il/i contrassegno/i avente n. identificativo........ (oppure in modo virtuale in base all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di del) Per quanto non specificato si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 11 Recesso

1. Ai sensi dell'art. 1373 del codice civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno trenta giorni. Tale preavviso deve essere notificato alla controparte tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella istituzionale della Parte destinataria.

Art. 12 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto nella l. n. 241/1990 ed ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 13 Informativa trattamento dati

- 1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati e cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto.
- 2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza.
- 3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13, 11 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 14 Sottoscrizione

1. Il presente Accordo è firmato digitalmente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e dell'articolo 21 del D.lgs. n. 82/2005.

Venezia, data della firma digitale

Padova, data della firma digitale





p. Regione Veneto

p. Università degli Studi di Padova

Prof. Marcello Daniele

dott.... *

Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario *

(*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990 e dell'articolo 21 del D.lgs. n. 82/2005.



